

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1720-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CASTAGNETTI)

Comunicata alla Presidenza il 23 ottobre 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
e col Ministro delle attività produttive**

(V. Stampato Camera n. 1837)

approvato dalla Camera dei deputati il 18 settembre 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 settembre 2002*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo oggetto della ratifica risponde alla consolidata tipologia dei trattati sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti. In particolare, esso contempla l'impegno di ciascuna delle parti contraenti a favorire gli investimenti, nei rispettivi territori, degli investitori dell'altra parte, come pure l'applicazione della cosiddetta clausola della nazione più favorita.

Altre disposizioni definiscono i meccanismi destinati a trovare applicazione in caso di risarcimento per danni e perdite negli investimenti effettuati dagli investitori di una delle due parti contraenti nel territorio dell'altra. Viene poi previsto il divieto di nazionalizzazione o esproprio nei confronti degli investimenti se non nel caso di pubblico interesse, ricorrendo il quale è comunque riconosciuto il diritto ad una compensazione corrispondente al valore di mercato dell'investimento.

Sono infine previste specifiche modalità per la composizione delle controversie, con facoltà per gli investitori interessati, a scelta, di adire i competenti organi giudiziari, ovvero un tribunale arbitrale *ad hoc* o il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti.

Il disegno di legge consta di tre articoli. I primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene, invece, la clausola dell'immediata entrata in vigore della legge, in deroga all'ordinario termine previsto per la *vacatio legis*.

Sulla base degli elementi e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

CASTAGNETTI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

8 ottobre 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

8 ottobre 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

